

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTA' DI TORINO E A.S.C. SPORTIDEA-CALEIDOS, FONDAZIONE CASCINA ROCCA FRANCA, PARROCCHIA GESU' REDENTORE, ASS. PROGETTO AL FEMMINILE, VIVERE MIRAFIORI ETS, COOP. SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO; FINALIZZATO ALLA CURA E GESTIONE DELL'AREA VERDE EX BOCCIOFILA DI CORSO SIRACUSA 209, DELL'EX CENTRO RAGAZZI "LILLIPUT" DI VIA CARLO DEL PRETE 83 ED ALLA CURA E ANIMAZIONE DELLE PIASTRE SPORTIVE DI PALLAVOLO E PALLACANESTRO DELL'ISOLA PEDONALE DANTE LIVIO BIANCO LATO VIA GIACOMO DINA.

PREMESSO CHE:

1. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
3. La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n.391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
4. In data 29/12/2023, con nota pervenuta all'Ufficio Beni Comuni della Città di Torino, Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana, acquisita con Protocollo A001 n. 2352 del 30/11/2023, conservata agli atti, i Soggetti civici: A.S.C. SPORTIDEA - CALEIDOS (Capofila) con sede in via Pertinace 29/b Torino, PARROCCHIA REDENTORE con sede in Piazza Giovanni XXIII 26 Torino, FONDAZIONE CASCINA ROCCA FRANCA con sede in Via Gaidano 79 /Torino, Ass. PROGETTO AL FEMMINILE con sede in Piazza Giovanni XXIII 26 Torino, hanno avanzato la proposta di governo condiviso (All.1);
5. Il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 21/12/2023, ha valutato positivamente la proposta, definita "non ordinaria" e assegnata alla Circoscrizione 2 per competenza in materia.
6. A seguito della pubblicazione della proposta e della valutazione del Tavolo Tecnico e del dell'individuazione del Servizio competente, verificato il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta, con Deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 2 del 23/07/2024, n. mecc. 42, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa.
7. Con nota pervenuta con Protocollo n. 4655 e n. 4657 del 05/11/2024, i Soggetti civici hanno comunicato l'allargamento del numero dei proponenti della proposta di governo condiviso. La compagine allargata dei Soggetti civici risulta la seguente:
 - A.S.C. (Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale) SPORTIDEA - CALEIDOS (Capofila) con sede in via Publio Elvio Pertinace 29/b, 10137 Torino, Cod. Fiscale 80104460011;

- FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA con sede in via Gaidano 79, 10137 Torino, Cod. Fiscale 97675440016;
 - PARROCCHIA GESU' REDENTORE con sede in piazza Giovanni XXIII 26, 10137 Torino, Cod. Fiscale 80063190016;
 - ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE con sede in piazza Giovanni XXIII 26, 10137 Torino, Cod. Fiscale 97574280018;
 - VIVERE MIRAFIORI ETS, con sede in Via E. Rubino 45, 10137 Torino, Cod. Fiscale 97900050010;
 - Coop. Sociale EDUCAZIONE PROGETTO, con sede in via Perrone 3 bis, Cod. Fiscale 04495820013;
8. Nel corso della fase di co-progettazione, in seguito agli incontri che si sono tenuti nei mesi di agosto-ottobre 2024, con nota integrativa pervenuta con Protocollo n. 4731 del 07/11/2024, i Soggetti civici hanno specificato alcuni elementi progettuali che definiscono meglio i contenuti e le azioni previste dal progetto.
9. All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito della Città dedicato ai Beni Comuni, la proposta prevede dunque, nella sua redazione finale, la realizzazione di un progetto dedicato alla cura ed animazione dell'area verde ex-Bocciofila di corso Siracusa 209, dell'ex-Centro Ragazzi Lilliput di via Carlo del Prete 83, delle piastre sportive di pallavolo e pallacanestro dell'isola pedonale di piazza Livio Bianco.
10. Con Deliberazione DELCI2 del il Consiglio Circoscrizionale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Stefania Cecilia Tozzini, Dirigente Circoscrizione 2, nata a [REDACTED], CF. [REDACTED], la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con atto di conferimento a firma del Sindaco, Stefano Lo Russo, Prot. n. 2507 del 11.04.2024;

(in seguito: Città);

E

- A.S.C. (Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale) SPORTIDEA - CALEIDOS (Capofila) con sede in via Publio Elvio Pertinace 29/b, 10137 Torino, C.F. 80104460011, Referente Giulia Giordano, nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED] quale Legale Rappresentante del suddetto Ente;
- FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA con sede in via Gaidano 79, 10137 Torino, Cod. Fiscale 97675440016, Referente Paola Finzi, nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED], quale Legale Rappresentante del suddetto Ente;
- PARROCCHIA GESU' REDENTORE con sede in Piazza Giovanni XXIII n. 26, 10137 Torino, Cod. Fiscale 80063190016, Referente: Don Alberto Savoldi, nato [REDACTED]

- ██████████ e residente in ██████████, C.F. ██████████, quale Legale Rappresentante del suddetto Ente;
- ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE con sede in Piazza Giovanni XXIII n. 26, 10137 Torino, Cod. Fiscale 97574280018, Referente Maria Rosa Montobbio, nata a ██████████ e residente in ██████████, C.F. ██████████, quale Legale Rappresentante del suddetto Ente;
 - VIVERE MIRAFIORI ETS, con sede in Via E. Rubino 45, 10137 Torino, Cod. Fiscale 97900050010, Referente Pier Carlo DEVOTI, nato a ██████████ e residente in ██████████, C.F. ██████████, quale Legale Rappresentante del suddetto Ente;
 - Coop. Sociale EDUCAZIONE PROGETTO, con sede in via Perrone 3 bis, 10137 Torino, Cod. Fisc. 04495820013, Referente Vittorio Saraco, nato ██████████ e residente in ██████████ C.F. ██████████, Legale Rappresentante del suddetto Ente;

(In seguito: Soggetti Civici)

di seguito congiuntamente definiti come le Parti,

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la realizzazione di un progetto dedicato alla cura ed animazione dei seguenti Beni:
 - a. l'area verde ex-Bocciofila di corso Siracusa 209,
 - b. l'ex-Centro Ragazzi Lilliput di via Carlo del Prete 83,
 - c. le piastre sportive di pallavolo e pallacanestro dell'isola pedonale di piazza Livio Bianco;che sono individuati come bene comune dalle Parti, oggetto di governo condiviso, ai sensi del Titolo II del Regolamento n. 391.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi e le azioni del Patto sono:
 - a. Restituire all'uso dei cittadini uno spazio verde ora in stato di degrado ed abbandono, per farlo diventare un luogo di incontro per il tempo libero e per la realizzazione di eventi aggregativi, di socializzazione e di cultura, attraverso il diretto coinvolgimento di volontari ed associazioni del territorio;
 - b. Sperimentare l'apertura di una Portineria Sociale di Comunità presso ex Centro Lilliput, solo una volta che saranno stati messi a norma;
 - c. Restituire ai giovani del quartiere delle aree sportive ora in stato di degrado ed abbandono coinvolgendo gli stessi ragazzi nelle fasi di risistemazione degli spazi e della loro animazione sportiva.

Art. 2

MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE IMPEGNI E ATTIVITÀ DELLE PARTI

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
2. Le Parti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del bene indicato al comma 1 dell'art. 1, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
3. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - a. Sistemazione dell'area attraverso interventi di ripristino recinzione e siepi, taglio erba, eliminazione e potature di arbusti e piccole piante; abbellimento dello spazio attraverso interventi di piantumazione di arbusti, fiori, allestimento di fioriere, giardino roccioso, piccoli orti didattici, percorsi sensoriali per bambini;
 - b. Apertura dello spazio ai cittadini per alcuni giorni ed ore alla settimana, da concordare con la Circoscrizione 2, solo in seguito alla messa a norma della struttura di cui trattasi;
 - c. Apertura dello spazio per le scuole dell'infanzia per la realizzazione di laboratori didattici, da concordare con la Circoscrizione 2;
 - d. Realizzazione di un programma di iniziative culturali e di animazione rivolte ai cittadini, previa autorizzazioni degli organi competenti e da concordare con la Circoscrizione 2;
 - e. Gestione dei vari servizi ed attività previste dalla Portineria;
 - f. Apertura di uno sportello Sociale;
 - g. Ascolto ed accompagnamento ai Servizi del territorio e alle opportunità di welfare di prossimità offerte da associazioni ed enti;
 - h. Attivazione di un sistema delle opportunità di welfare comunitario in ambito assistenza economica, alimentare, salute e benessere, familiare, lavorativa, legale, educativa;
 - i. Attivazione di campagne di solidarietà sociale. Al momento sono state individuate 4 possibili campagne:
 - 8 marzo solidale (raccolta di prodotti di cura e sostegno alle neo mamme (pannolini, latte in polvere, ecc.; incontri ed eventi culturali sui temi della violenza e della emancipazione);
 - Povertà educativa (nel mese di settembre raccolta materiale scolastico, materiali ludici e libri infanzia, ecc.; laboratori, momenti di socializzazione e festa);
 - Natale solidale (raccolta straordinaria di alimenti, giochi, libri; laboratori per bambini);
 - Un'Estate per tutti (raccolta fondi, ricerca finanziamenti per l'attivazione di posti di Estate ragazzi);
 - j. Attività rivolte a bambini e famiglie (laboratori, feste, doposcuola, scambio libri biblioteca infanzia;

- k. Risistemazione delle aree sportive (ripristino canestri ed impianto pallavolo, decorazione della pavimentazione);
 - l. Animazione delle aree sportive con tornei sportivi e gestione ordinaria da parte delle Portineria di prestito di palloni e reti.
4. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:
- a. Presa in carico dei costi delle utenze di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento relativamente all'ex-Centro Ragazzi Lilliput di via Carlo del Prete 83, i cui numeri identificativi dei contatori sono i seguenti:
 - riscaldamento: CE-0330-X-ITC01,
 - acqua potabile: utenza PDP 0100127200029080,
 - antincendio: utenza PDP 0100127200037634,
 - energia elettrica: PODIT020E00275858.
 - b. Presa in carico dei costi delle utenze riguardanti l'uso dell'area verde ex-Bocciofila di Corso Siracusa 209;
 - c. Messa a disposizione di attrezzatura e beni di consumo presenti nella Attrezzoteca e gestita dalle Case del Quartiere, nello caso specifico dalla Fondazione Cascina Roccafranca;
 - d. Attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza sull'attività e sui contenuti del Patto tramite il sito dedicato www.comune.torino.it/benicomuni e il sito della Circoscrizione 2 [www.comune.torino.it /circ2](http://www.comune.torino.it/circ2);
 - e. Creazione di un canale di informazione con i sottoscrittori del Patto, diffondendo le opportunità offerte dai canali della Città relativamente alle iniziative e ai servizi attivi nell'area.
5. Per quanto riguarda i beni di cui all'art. 1, individuati come bene comune dalle Parti ed oggetto di governo condiviso, ai sensi del Titolo II del Regolamento n. 391, fermo il contenuto dell'art. 5, sono in capo alla Città le opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria. Rimangono in capo ai Soggetti civici le riparazioni di piccola manutenzione di cui agli art. 1576 e 1609 del Codice civile, dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Art. 3

GOVERNO CONDIVISO: MODALITÀ DI GESTIONE

1. Per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, nel rispetto del principio di autonomia civica previsto dal Regolamento n. 391 (art. 3, comma 1, lettera i), le Parti si avvarranno dei seguenti strumenti:
- a. Gruppo di Lavoro/Cabina di Regia, composta da una persona rappresentante la Città/Circoscrizione 2, una persona rappresentante le Associazioni, una persona rappresentante l'Ufficio Beni Comuni, quale strumento di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle azioni previste dal patto e dei percorsi di progettazione partecipata. Il Gruppo di Lavoro/Cabina di Regia si riunirà con cadenza almeno trimestrale/semestrale. Il Gruppo di lavoro/Cabina di Regia valuterà inoltre le richieste di adesione al patto da parte di altri soggetti interessati.

2. I Soggetti civici possono partecipare, nel rispetto di leggi e regolamenti, a bandi e avvisi, anche promossi dalla Città, per la devoluzione di contributi per le attività previste dai negozi civici.
3. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, le eventuali modalità saranno stabilite nel Gruppo di lavoro/Cabina di regia in coerenza con i principi del Regolamento n. 391.
4. I flussi economico-finanziari relativi alle risorse provenienti da attività a scopo di lucro destinate all'autofinanziamento devono essere illustrati in modo chiaro e trasparente, trasmessi agli Uffici della Città, per consentire un'efficace e ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito della Città dedicato ai Beni Comuni.
5. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone tutte le occupazioni di suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 395, per le attività previste nell'ambito del Patto.
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 4

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici e la Città sono reciprocamente responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e secondo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 5.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
5. I Soggetti civici individuano nella persona di Renato Bergamin il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
6. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto e per i volontari che partecipano attivamente alle attività del Patto, comunicate con apposito elenco all'Ufficio Beni Comuni. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che

stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

7. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUI BENI

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall' art 9, commi 3 e 4 del Regolamento.
2. I Soggetti Civici si impegnano a realizzare i seguenti interventi di manutenzione e riqualificazione:
 - a. Per quanto concerne i locali l'ex-Centro Ragazzi Lilliput di via Carlo del Prete 83: questi locali, allo stato attuale, potranno essere utilizzati soltanto come sede del progetto, ad uso ufficio. Per poter svolgere le attività di sportello sociale e ogni altra attività, rivolta ad un pubblico più ampio, i Soggetti civici si impegnano a realizzare tutti gli interventi necessari alla messa a norma della struttura ai sensi della vigente legislazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, con particolare riferimento al DPR 503/1996, al DM 236/1989 e ss.mm.ii.: a titolo esemplificativo e non esaustivo la realizzazione di un nuovo locale servizio igienico accessibile.
 - b. Per quanto riguarda lo spazio di relazione tra l'area verde (ex-Bocciofila) e la ex-Bocciofila di corso Siracusa 209: nel caso la Circostrizione 2, in seguito a bando di concessione, concedesse ad un Soggetto terzo i locali dell'ex-Bocciofila di corso Siracusa 209, i Soggetti civici si impegnano a realizzare una recinzione tangente i percorsi pedonali esterni della struttura ex-bocciofila, in grado di separare l'area di competenza della struttura della ex-bocciofila dall'area verde prospiciente, oggetto del presente Patto;
 - c. Per quanto riguarda la struttura della ex-Bocciofila di corso Siracusa 209: messa in sicurezza delle chiusure perimetrali della parte verandata dell'ex-Bocciofila, con pannelli lignei, atti ad impedire l'accesso di estranei all'interno dei locali.
3. La Circostrizione 2 metterà in atto le procedure necessarie per attivare l'installazione di un derivazione per acqua potabile con relativo punto di misura, per l'irrigazione riguardante l'area verde della ex-Bocciofila di corso Siracusa 209.
4. Nel corso della collaborazione, l'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le Parti.
5. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento, alla conclusione del Patto.
6. Le acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITÀ DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - a. Relazione annuale, nella quale si dettagliano gli obiettivi, le attività svolte e le eventuali criticità, da sottoporre al Gruppo di lavoro.
2. L'Ufficio Beni Comuni organizza incontri periodici di monitoraggio e di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati con cadenza semestrale.

Art. 8

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni CINQUE, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.
2. I Soggetti civili ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 9

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civili possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 11

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Soggetti civici

Per la Città

(allegare eventuali planimetrie, documenti e prescrizioni tecniche)